



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile

Procedura N. 1712 / 2026 R.G

**IL GIUDICE**

Con ricorso del 13.3.26 [redacted] spa e [redacted] spa hanno domandato

*IN VIA PRINCIPALE*

*autorizzare [redacted] S.p.A., ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. (d), CCII, al trasferimento del Ramo Carburanti, come definito in narrativa, in favore del veicolo societario costituito per l'operazione da [redacted] S.r.l. e [redacted] S.r.l., in esecuzione dell'Offerta Definitiva [redacted] secondo i termini e le condizioni della stessa;*

*IN SUBORDINE*

*concedere un termine non superiore a 10 giorni di calendario per raccogliere, dalla stessa [redacted] da [redacted] S.r.l. e dalla cordata guidata da [redacted] S.p.A., offerte migliorative conformi nella struttura e nelle condizioni all'Offerta Definitiva [redacted] presentando nello stesso termine di 10 giorni evidenza documentale della capacità finanziaria di farvi fronte e di sostenere finanziariamente il circolante compreso nel Ramo Carburanti; e*

*all'esito, autorizzare la cessione in favore del proponente, la cui offerta risulti tale da preservare la continuità aziendale del Ramo Carburanti e assicurare il miglior trattamento dei creditori.*

Si sono costituiti nel procedimento:

i Soci [redacted] e [redacted]

I soci [redacted] e [redacted] contestano anzitutto la regolare instaurazione del contraddittorio, deducendo di aver ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza solo il 24 marzo 2026, a ridosso dell'udienza cartolare, con conseguente compressione del diritto di difesa. Su tale base chiedono un rinvio





**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile

dell'udienza e la rinnovazione delle notifiche anche ad altri soci che assumono non essere stati tempestivamente informati.

Nel merito, i soci censurano radicalmente la legittimità dell'operazione di cessione del Ramo Carburanti, ritenuto asset strategico e "core" di [REDACTED] S.p.A. Essi sostengono che l'operazione incida in modo determinante sull'oggetto sociale e determini una cessazione di fatto dell'attività, con conseguente necessità di una preventiva deliberazione assembleare, che sarebbe del tutto mancata. La richiesta di autorizzazione ex art. 22 CCII sarebbe dunque, a loro avviso, ultra vires rispetto ai poteri [REDACTED] amministrativo.

Sotto un ulteriore profilo, viene dedotta la violazione del principio di continuità aziendale, poiché la cessione integrale del ramo non sarebbe funzionale alla continuità diretta, ma integrerebbe una scelta sostanzialmente liquidatoria, in contraddizione con quanto prospettato in precedenza nella composizione negoziata, ove la crisi era stata rappresentata come reversibile. I soci lamentano, inoltre, che tale scelta gestionale abbia progressivamente trasformato la CNC in un percorso di natura liquidatoria, con pregiudizio per società, soci e creditori.

Ampia parte delle doglianze è poi dedicata alla asserita violazione del principio di competitività. Secondo i soci, la procedura sarebbe viziata perché gli avvisi pubblici del dicembre 2025 facevano riferimento a una cessione parziale con partecipazione di [REDACTED] in una NewCo, mentre la successiva decisione di procedere a una cessione integrale del ramo non sarebbe stata oggetto di alcuna nuova pubblicità. Ciò avrebbe





**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile

determinato una distorsione del mercato e una disparità di trattamento tra gli operatori economici potenzialmente interessati. A tale profilo si aggiunge la contestazione relativa alla carenza di dati contabili aggiornati messi a disposizione nella data room, ritenuti insufficienti per consentire una reale due diligence e una competizione effettiva.

Infine, i soci deducono la violazione del principio di massima soddisfazione dei creditori, evidenziando l'esistenza di offerte migliorative – anche di importo significativamente superiore – che sarebbero state indebitamente escluse o svalutate, e contestano l'erronea rappresentazione dell'offerta [redacted] descritta nel ricorso come pari a 51 milioni di euro, senza chiarire che tale valore sarebbe soggetto a rettifiche e non rappresenterebbe un valore netto effettivo.

[redacted] S.p.A. ed [redacted] e [redacted] S.r.l.

Le società [redacted] ed Engycalor, in qualità di creditori strategici, chiariscono preliminarmente che le loro osservazioni non investono in via diretta la legittimità astratta della cessione del Ramo Carburanti, bensì le modalità di soddisfacimento dei loro crediti previste dal Piano Industriale e dalla proposta ai creditori allegata al ricorso.

Esse rappresentano di vantare crediti di rilevante importo, assistiti da articolate garanzie bancarie e di gruppo, e sottolineano come l'assetto proposto – con pagamento del 65% a carico del cessionario al momento della cessione e del residuo 35% in forma dilazionata da parte di [redacted] – comporti un potenziale deterioramento del loro profilo di rischio.

In particolare, viene evidenziato il rischio connesso al mutamento del debitore principale, alla possibile perdita di efficacia delle garanzie esistenti e all'incertezza circa la





**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile

capacità di una [redacted] spogliata del ramo principale di far fronte al pagamento differito.

Su tali presupposti, le due società subordinano espressamente il proprio consenso all'accordo di ristrutturazione ex artt. 57 e 61 CCII al mantenimento integrale delle garanzie esistenti, nonché al rilascio di ulteriori garanzie bancarie a prima richiesta a copertura della quota di credito che dovrebbe essere assolta dal cessionario. In difetto di tali condizioni, esse dichiarano sin d'ora di non prestare il consenso al subentro del cessionario nella titolarità del debito.

[redacted] S.p.A.

[redacted] espone una posizione in parte analoga a quella degli altri creditori strategici, evidenziando di vantare un credito di importo particolarmente elevato, attualmente integralmente garantito da polizze assicurative e garanzie bancarie, tale da non esporla, allo stato, a un rischio di insolvenza.

La società deduce tuttavia che la cessione del Ramo Carburanti, così come strutturata nel Piano, comporterebbe un peggioramento significativo della propria posizione, in quanto il pagamento del credito verrebbe in parte demandato a un soggetto diverso da [redacted] e in parte differito nel tempo, con la concreta possibilità di perdere il beneficio delle garanzie e delle protezioni offerte dagli strumenti di regolazione della crisi.

[redacted] non si oppone in via di principio alla cessione, ma chiede che l'autorizzazione sia subordinata alla verifica giudiziale della compatibilità dell'operazione con la tutela del proprio credito, e in particolare al mantenimento delle garanzie ovvero al rilascio di





**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile

nuove garanzie idonee, nonché alla previsione di meccanismi certi di canalizzazione del prezzo della cessione in favore dei creditori.

██████████ S.r.l.

██████████ si presenta come parte interessata e contesta in modo diretto la correttezza della procedura competitiva che ha condotto alla selezione dell'offerta ██████████

Essa sostiene di non aver partecipato alla manifestazione di interesse del dicembre 2025 poiché quella procedura era strutturata su presupposti radicalmente diversi (costituzione di una NewCo con partecipazione di ██████████ e di aver formulato la propria offerta solo quando è emersa la decisione di procedere a una cessione integrale del ramo, mai adeguatamente pubblicizzata.

La società evidenzia di aver presentato un'offerta vincolante di importo significativamente superiore rispetto a quella selezionata, pari a 55,5 milioni di euro, e insiste sulla propria solidità finanziaria, documentando l'esistenza di ampie linee di credito, di liquidità immediatamente disponibile e di requisiti di affidabilità industriale e reputazionale. Secondo ██████████ l'accoglimento della propria offerta, o quantomeno la riapertura della gara, sarebbe coerente con l'interesse del ceto creditorio e con il principio di massima soddisfazione dei creditori.

██████████ S.r.l. e ██████████ S.r.l.

██████████ e ██████████ quali aggiudicatari del ramo, difendono la linearità e correttezza del processo competitivo, ricostruendolo come un percorso ampio e articolato, durato





**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile

diversi mesi, con adeguata sollecitazione del mercato e conclusosi con una gara notarile e con l'accettazione dell'offerta da parte di [REDACTED]

Essi si oppongono fermamente alla riapertura dei termini, ritenendo che un'ulteriore dilazione comprometterebbe la sostenibilità dell'operazione e l'interesse dei creditori, e ribadiscono la serietà e immediata eseguibilità dell'offerta già accettata, associandosi integralmente alla richiesta di autorizzazione ex art. 22 CCII.

[REDACTED] S.r.l.

[REDACTED] si limita a una costituzione meramente formale, dichiarando l'interesse a seguire l'evoluzione della procedura e riservando ogni tutela dei propri diritti creditori, senza articolare specifiche doglianze nel merito dell'operazione.

Replicavano, quindi, le società ricorrenti confutando sistematicamente le doglianze di soci e parti interessate. Esse [REDACTED] la violazione del contraddittorio e sostengono la legittimità dell'operazione anche in assenza di delibera assembleare, richiamando il contesto di insolvenza e la centralità dell'interesse dei creditori. Difendono la scelta della continuità indiretta come unica praticabile e ribadiscono la correttezza del processo competitivo e la non attendibilità delle offerte tardive, insistendo infine per l'accoglimento del ricorso e per il rigetto di ogni istanza di riapertura della gara.

In fine [REDACTED] S.r.l. depositava memoria di replica respingendo l'accusa di tardività e di inattendibilità dell'offerta. Ribadiva di aver agito non appena acquisita conoscenza della modifica dell'oggetto della procedura e difende analiticamente la concretezza e immediata eseguibilità finanziaria della propria proposta, contestando invece la solidità





**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile

delle linee di credito poste a fondamento dell'offerta [redacted] ritenute condizionate e incerte.

Insisteva, quindi, nella richiesta di riapertura dei termini della gara, richiamando l'istanza subordinata contenuta nello stesso ricorso delle società proponenti.

La domanda principale è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

In primo luogo, occorre ricostruire il contesto ed i limiti dei poteri del Tribunale.

L'autorizzazione alla cessione dell'azienda nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa non è *ex se* necessaria per la validità e piena efficacia del contratto traslativo dell'azienda o dei suoi rami ma è necessaria per far conseguire all'acquirente il beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all'esercizio della azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., con la precisazione che detto effetto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, CCI permane anche nell'ipotesi di eventuale successiva apertura di procedura concorsuale.

La previsione è coerente rispetto al contesto in cui è chiamata ad operare, (ovvero la composizione negoziata) all'interno del quale l'imprenditore non subisce alcuna forma di spossessamento, nemmeno attenuato, salvi gli obblighi informativi nei confronti dell'esperto che, in ogni caso, non può impedire il compimento dell'atto, essendo l'iscrizione del dissenso rilevante solo ai fini della stabilità del medesimo in un contesto diverso rispetto alla composizione negoziata.





## TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile

Contesto, quello della composizione negoziata, che vede l'intervento del Tribunale quale residuale e limitato a specifici atti.

L'oggetto del giudizio del Tribunale, infatti, ai sensi dell'art. 22 cit, è limitato alla verifica:

- 1) della funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale;
- 2) della funzionalità degli atti alla migliore soddisfazione dei creditori;
- 3) del rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

L'atto è funzionale rispetto alla continuità aziendale, come ampiamente affermato in giurisprudenza, quando mira ad evitare la disgregazione dei valori aziendali, finalità generalmente perseguita con riguardo a ciascun strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nel contesto della liquidazione giudiziale. La funzionalità rispetto alla continuità aziendale può ritenersi sussistente ove la cessione dell'azienda consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell'attività e la maturazione di ulteriori perdite.

Tale requisito, inoltre, risponde alla finalità della stessa composizione negoziata costituita dal perseguimento del risanamento da ricercarsi mediante le trattative con i creditori, con la conseguenza che l'atto deve iscriversi in un contesto di coerenza rispetto alle soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 2, lettera b) del Codice della Crisi (in questi termini Tribunale Torino 27.2.25 in [Il Caso.it](#), Sez. Giurisprudenza, 32821, Tribunale Parma 4.11.2022 in [Il Caso.it](#), Sez.





**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile

Giurisprudenza, 28299 e Tribunale Milano 12.8.23 in Il Caso.it, Sez.

Giurisprudenza, 29848

Quanto alla migliore soddisfazione dei creditori, il Tribunale deve valutare ex ante che la cessione anticipata rispetto alla conclusione del percorso di risanamento sia idonea alla soddisfazione dei creditori in misura maggiore rispetto ad una vendita in sede liquidatoria e/o atomistica, al fine sia di non disperdere il maggior valore della stessa in esercizio sia di non gravare di ulteriori passività il debitore in corso di risanamento.

In poche parole, occorre valutare se con la vendita immediata del ramo si soddisfano meglio i creditori rispetto ad ogni altro scenario ipotizzabile in coerenza con il progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, che possa ragionevolmente ritenersi idoneo al superamento della situazione di squilibrio economico finanziario.

Infine, il Tribunale deve valutare il rispetto del principio di competitività nella scelta del cessionario.

Quanto a quest'ultimo requisito, non trattandosi di vendita coattiva disposta dal Tribunale nel contesto di una procedura concorsuale, non vengono in rilievo i rigidi criteri specificati dall'art. 214 CCII in tema di vendite competitive. Occorre, quindi, stabilire quale sia il perimetro entro il quale il Tribunale deve muoversi contemperando gli interessi del debitore alla continuità aziendale con quello dei creditori a ricevere il miglior soddisfacimento attraverso la continuità indiretta dell'impresa attuata attraverso la cessione dell'azienda.





## TRIBUNALE DI GENOVA

### Sezione VII Civile

La verifica del principio di competitività non deve avvenire *ex ante* mediante la pubblicazione di un bando da parte del Tribunale, la raccolta di offerte cauzionate e l'aggiudicazione a miglior offerente con provvedimento esecutivo del Tribunale secondo lo schema giuridico delle vendite coattive o tramite controllo del Tribunale su attività analoga predisposta del debitore.

La verifica del Tribunale deve avvenire *ex post* a seguito della selezione dell'acquirente da parte del debitore al quale compete individuare l'acquirente a seguito di trattative private variamente articolare e procedimentalizzate.

Il Tribunale dovrà verificare:

- 1) l'effettiva pubblicizzazione della cessione;
- 2) l'effettiva possibilità dei competitor di partecipare alle trattative e di aggiudicarsi la vendita;
- 3) dovrà, anche, poter escludere la presenza di conflitti di interessi e interposizioni reali di persone in continuità soggettiva con il debitore.

In tale contesto il controllo del Tribunale risulta, quindi, limitato ad una verifica postuma del percorso tenuto dal debitore nel reperimento dell'acquirente senza che al giudice competa di governare in alcun modo la fase di scelta del cessionario e la fase contrattuale di stipulazione dell'atto di cessione dell'azienda.

Come sostenuto da attenda dottrina al *Tribunale*, *non trattandosi di procedura concorsuale ed essendo l'impresa nel pieno possesso ed amministrazione dei propri beni, compete solo di verificare che il compendio aziendale sia collocabile in un contesto di mercato e che il processo di selezione,*





**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile

*seppure libero, si sia attenuto a criteri oggettivi di verifica della migliore soluzione possibile per i creditori ... Nella prassi applicativa la verifica del rispetto del principio di competitività, proprio perché funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, deve essere celere e non costituire elemento di ostacolo alla prospettiva di cessione dell'azienda.*

Non è compito del Tribunale, quindi, verificare che la scelta del debitore sia la migliore possibile sul mercato o quella economicamente più redditizia in un dato momento storico.

Tutto ciò premesso può ora passarsi ad esaminare il caso di specie.

In primo luogo, occorre affrontare le doglianze relative al contraddittorio mosse dai soci costituiti.

Come correttamente sostenuto dal ricorrente in replica i soci hanno presentato richiesta di visibilità del fascicolo in data 20.3.26, a fascicolo completo, ragione per cui la intervenuta notifica in data 24.3.26 non deve ritenersi pregiudizievole al fine del contraddittorio. Oltre alla circostanza che i soci risultano assolutamente a conoscenza dell'operazione di cessione che è iniziata con la sua fase preliminare fin da dicembre 2025 e che, comunque, hanno formulato con la memoria di costituzione oggi all'esame del Tribunale, puntuali e precise osservazioni all'operazione oggetto di autorizzazione.

Tutti i soci risultano inoltre destinatari di comunicazioni per l'udienza del 25.3.26.

Superate le questioni di rito può ora affrontarsi il merito.

La "cessione" del ramo carburanti (seppur nella diversa iniziale configurazione con passaggio in veicolo di nuova costituzione a minoranza del debitore) è sempre stata





**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile

prevista fin dal progetto di piano allegato all'apertura della composizione negoziata. E' oggi ribadita nello sviluppo del progetto di risanamento in vista della conclusione di accordi con i creditori.

Vero è che trattasi del ramo aziendale principale della società [redacted] ma mai nessuno ha messo in discussione la genuinità della Composizione Negoziata con alla base un progetto di risanamento per mezzo di continuità indiretta dell'attività.

Gli stessi soci paiono comprensibilmente preoccupati più dalla bontà economica dell'operazione che della bontà industriale dell'operazione in sé.

Quanto alla legittimazione alla cessione nessun dubbio può sussistere sulla competenza [redacted] gestorio.

La cessione del ramo di azienda non porterà alla cessazione dell'attività così che allo stato ed immediatamente non si pone la necessità di una previa deliberazione assembleare.

La necessità della cessione emerge poi dall'incapacità finanziaria attuale della società di portare avanti l'attività (atto neppure contestato).

La cessione, infine, permette di non disgregare l'attività, mantenere i livelli occupazionali e, quantomeno in un primo momento, la sede legale nel territorio di Genova, storicamente sede della società proponente.

Sussiste, quindi, la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale.

Sussiste, del pari, la funzionalità dell'atto alla migliore soddisfazione dei creditori.





## TRIBUNALE DI GENOVA

### Sezione VII Civile

La cessione anticipata del ramo carburanti rispetto alla conclusione del percorso di risanamento é idonea alla soddisfazione dei creditori in misura maggiore rispetto ad una vendita in sede liquidatoria e/o atomistica.

La liquidazione atomistica, trattandosi si pompe di distribuzione di carburanti, non pare neppure ipotizzabile sia in considerazione della grande concentrazione di distributori ad oggi presenti nel mercato italiano di riferimento sia in considerazione della necessità di verifiche di compatibilità ambientale normalmente a carico del cedente (nel caso di specie il rischio è assunto dal cessionario).

La liquidazione in sede di liquidazione volontaria e/o giudiziale, poi, non pare neppure ipotizzabile non potendo allo stato la società e vieppiù una procedura concorsuale avere le risorse economiche per la continuazione dell'attività stessa da svolgersi fino alla definitiva cessione.

E' notorio, e risulta dagli atti, la necessità di ingenti risorse finanziarie per sostenere l'attività corrente di distribuzione di carburante; risorse che allo stato non sono disponibili.

Conclusivamente sul punto la cessione in fase anticipata permette sia di non disperdere il maggior valore della stessa in esercizio sia di non gravare di ulteriori passività il debitore in corso di risanamento.

Da ultimo occorre verificare il rispetto del principio di competitività per come sopra enucleato.





## TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile

Ritiene il Tribunale che la proponente abbia correttamente dato corso ad una scelta competitiva del contraente.

Le doglianze delle parti si incentrano essenzialmente sul fatto che in sede di prima pubblicazione di sollecitazione del mercato la società dichiarava di voler costituire una newco a partecipazione minoritaria della stessa proponente con in pancia il ramo carburanti.

I soci ed il competitor [REDACTED] hanno lamentato come tale scelta non possa che aver pregiudicato tutti quei soggetti che, non interessati ad una partecipazione, seppur di maggioranza, nella newco, ma unicamente interessati ad acquisire direttamente il ramo carburanti, siano stati indotti in errore e sostanzialmente esclusi da una trasparente contrattazione.

La tesi, seppur suggestiva, non convince.

L'operazione è stata manifestata ai principali operatori del settore e pubblicizzata adeguatamente sul *ilsole24ore* (la stessa pubblicità appare generale non indicando neppure la quota di minoranza da riservare, se del caso, alla ricorrente).

Conseguentemente, tutti coloro che avevano interesse all'operazione, hanno avuto la possibilità di conoscere l'operazione in cessione, di manifestarsi e trattare.

Tutti coloro che non erano interessati alla compartecipazione di [REDACTED] in newco hanno potuto rappresentare la volontà di poter acquistare direttamente il ramo di azienda. Qualunque operatore di mercato professionale, specializzato nel settore, realmente interessato all'acquisto, assume informazioni sulle caratteristiche





## TRIBUNALE DI GENOVA

### Sezione VII Civile

dell'operazione proposta, cerca un confronto, propone soluzioni migliorative e diversificate (nel caso di specie effettivamente verificatosi con offerte presentate non in linea con la prima pubblicità intervenuta).

Tutto questo proprio perché non ci si trova in sede di gara pubblica ma in sede di trattativa privata sorretta dal principio di competitività per come sopra enucleato.

Quindi, pubblicità, trasparenza, pluralità di soggetti interessati ed offerenti, serrata trattative individuali, sono tutti elementi che certificano l'aderenza dell'operazione al criterio legale.

A questo punto resta irrilevante al fine della presente autorizzazione che successivamente al closing si siano palesati ulteriori soggetti interessati all'acquisto.

Restano assorbite le osservazioni dei creditori con riferimento ai propri crediti ed alle relative garanzie in quanto non incidenti sulla domanda di autorizzazione al vaglio di questo ufficio.

Il provvedimento richiesto può essere legittimamente emesso.

La società proponente potrà autonomamente valutare se usufruire dell'autorizzazione o, valutato il complesso degli elementi emersi, continuare ulteriori e diverse trattative volte alla cessione nell'interesse della miglior soddisfazione dei creditori sotto il profilo di un maggior prezzo di vendita.

Conclusivamente, quindi, ritiene il Tribunale, in conformità a tali risultanze, non superate né contraddette da elementi contrari, che il trasferimento del ramo d'azienda, con esonero del cessionario da responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2560 C.C. e risulta





**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile

funzionale alla continuità aziendale (indiretta), rappresentando, da un lato, la miglior possibilità concreta di realizzo degli asset aziendali su cui si può fondare il piano di risanamento intrapreso dalla società e, dall'altro, consentendo di evitare la dispersione del valore del ramo aziendale medesimo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale autorizza [REDACTED] S.p.A., ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. (d), CCII, al trasferimento del Ramo Carburanti, in favore del veicolo societario costituito per l'operazione da [REDACTED] S.r.l. e [REDACTED] S.r.l., in esecuzione dell'Offerta Definitiva [REDACTED] secondo i termini e le condizioni della stessa.

Genova, 30/03/2026

Il giudice  
*Andrea Balba*

